

STATUTO

**EDUPE' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA WAGNER 23/A

Numero REA: SS - 200530

Codice fiscale: 02736980901

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2020 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
 Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
 Tel. 0793056053 Fax 0793055905
 studio@notaioporqueddu.it

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Sassari la Società cooperativa denominata

Allegato "B"
 al Rep. 27456/22066

"EDUPE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2080 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) e attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo svi-

	luppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente,	
	con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimen-	
	to delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci	
	lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la ge-	
	stione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di oc-	
	cupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	
	o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i	
	servizi che costituiscono oggetto della sua attività.	
	Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di tratta-	
	mento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società cooperativa sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutua-	

4 di 46

	di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi sog-	
	giorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, ate-	
	lier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e	
	assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno; la	
	progettazione, l'organizzazione e la gestione di comunità, day hospital, centri	
	diurni e residenziali, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e	
	ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innal-	
	zamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà,	
	ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale; la ge-	
	stione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'ani-	
	mazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati,	
	anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi – nel rispetto delle norme vi-	
	genti nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di i-	
	giene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati	
	dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati; la gestione di attività com-	
	plementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani	
	e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori	
	stranieri non accompagnati; organizzazione, il coordinamento, la gestione e la	
	promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scola-	
	stica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione inter-	
	culturale, sociale e dei conflitti; gestione di strutture e progetti di accoglienza,	
	protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazio-	
	nale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o uma-	
	nitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento	
	delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di	

	soggiorno; organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in	
	condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti con-	
	dannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, al-	
	lo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo; attività di mediazione pe-	
	nale rivolta a minori e adulti; organizzazione e gestione di attività e servizi di	
	contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione; la promozione e la ge-	
	stione di attività e servizi di natura ricreativa, culturale, formativa ed educativa,	
	volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intel-	
	lettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in	
	condizioni di bisogno o svantaggio; organizzazione e la gestione di corsi, semina-	
	ri, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualifica-	
	zione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a	
	favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle presta-	
	zioni; organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a fa-	
	vore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, so-	
	cio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, an-	
	ziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la ge-	
	stione di attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all'o-	
	biettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento so-	
	ciale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizio-	
	ni socio-economiche e culturali; attività di prevenzione, sensibilizzazione e con-	
	trasto su ludopatie, tossicodipendenze, alcolismo e dipendenze in generale con	
	l'organizzazione di percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi anche attraverso	
	la gestione di specifici centri; attività e servizi di riabilitazione; servizi domicilia-	
	ri di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quan-	

	to presso la scuola o altre strutture di accoglienza; servizi di assistenza domici-	
	liare, assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare specialistica, infer-	
	mieristica e sanitaria a carattere domiciliare e non; strutture di accoglienza per	
	persone disagiate, anziane e/o disabili autosufficienti e non, comunità alloggio,	
	comunità integrate, residenze sanitarie assistite, servizi integrati residenze protet-	
	te, accoglienza migranti adulti e minori; centri diurni ed altre strutture con carat-	
	tere animativi finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché inizia-	
	tive per il tempo libero, la cultura, lo sport ed il turismo sociale; gestione di circo-	
	li, biblioteche, emeroteche, cineteche, cinema, musei, siti archeologici e centri	
	culturali; gestione di colonie marine e montane, ostelli della gioventù, campeggi,	
	aree camper, residence, hotel e altre strutture ricettive, animazione, pulizia e ma-	
	nutenzione delle spiagge, gestione parcheggi per veicoli; gestione di piscine col-	
	legate con le strutture ricettive e non, gestione strutture sportive e ricreative in	
	genere; gestione di attività di spiaggia day, colonie diurne per tutte le fasce d'u-	
	tenza; progettazione ed erogazione di servizi educativi domiciliari e territoriali,	
	servizi assistenza scolastica, specialistica, educativi scolastici ed extrascolastici,	
	servizio di accompagnamento allo studio, ripetizioni, progettazione e gestione	
	centro studi, rivolti a minori, giovani adulti, adulti normodotati e diversamente a-	
	bili; progettazione, gestione ed erogazione di servizi di housing sociale diurno e	
	residenziale; progettazione e gestione di piani personalizzati legge 162/98 in for-	
	ma diretta e indiretta in tutte le forme consentite; gestione di strutture e comunità	
	sociali rivolte a minori, giovani adulti, adulti e anziani, persone con disturbo	
	mentale, con disabilità, persone sottoposte a misure restrittive della libertà perso-	
	nale e cautelative, persone in regime di messa alla prova e in riabilitazione; ge-	
	stione di strutture sociali diurne, residenziali a carattere comunitario, gruppi ap-	

	partamento, gruppi studio; progettazione e gestione di laboratori di apprendimen-	
	to (es. informatico, musica, cucina, ginnastica, ballo, lingue straniere e italiano,	
	cucito, grafico pittorico e artistico, etc.); progettazione e gestione di servizi di	
	trasporto di persone con disabilità e non; progettazione, gestione ed erogazione di	
	servizi di mediazione familiare, culturale e linguistico, servizio di assistenza e	
	consulenza legale, gestione spazio protetto, di tutoraggio e accompagnamento in	
	specifici progetti; progettazione e gestione di servizi di segretariato sociale, infor-	
	magiovani, infopoint, info cittadino e uffici di pubblica informazione; svolgimen-	
	to di ogni altra attività tendente all'inserimento nella vita attiva di persone con	
	difficoltà di adattamento alla vita sociale; predisposizione e gestione di progetti	
	finalizzati al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate; - diffusione del tu-	
	rismo sociale e giovanile anche attraverso la valorizzazione dei beni ambientali e	
	culturali e delle tradizioni del mondo rurale; organizzazione di viaggi, soggiorni e	
	crociere per singole persone o per gruppi;	
	B) organizzazione e la gestione di una o più attività produttive ritenute opportune	
	per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi	
	della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, arti-	
	gianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in	
	convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti	
	pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in	
	punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esem-	
	pio: organizzazione e gestione di laboratori artigianali per la lavorazione ed il re-	
	stauro; produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti e di prodotti	
	derivanti dall'attività lavorativa svolta o meno in forma artigianale; progettazione	
	e gestione servizi di lettura ottica, digitalizzazione e archiviazione di documenti	

	per enti pubblici e privati; produzione, confezionamento, trasporto e distribuzione	
	pasti per enti pubblici e privati, somministrazione di alimenti e bevande al pub-	
	blico; commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio di generi alimentari e non	
	alimentari in dipendenza dalla gestione di rivendite destinate alla piccola media e	
	grande distribuzione; gestione di attività rivolte alla ristorazione come catering	
	multietnico e non, bar, ristoranti, pizzerie, chioschi, pasticcerie, panifici, birrifici,	
	distillerie ecc.; organizzazione eventi sociali, sportivi, ricreativi, pubblicitari, pro-	
	mozionali; progettazione, gestione e manutenzione di verde pubblico e privato e	
	tutti gli impianti ad essi connessi; esercizio di ogni forma di attività agricola,	
	compresa la silvicoltura, con particolare riferimento alla produzione di fiori e	
	piante ornamentali, da giardino e da frutto; produzioni verdi generali; agricoltura	
	biologica, biosostenibile, bioetica, orti sociali, orti sinergici e progetti di green te-	
	rapy e pet therapy; coltivazioni di tutti i prodotti della terra per commercializzarli	
	e/o usarli in proprio; esercizio dell'attività di taglio piante in corrispondenza di li-	
	nee elettriche di alta, media e bassa tensione, manutenzione e gestione del verde	
	in impianti tecnologici; pulizia di locali pubblici e privati, capannoni, spiagge,	
	boschi e spazi verdi; locazione, noleggio, compravendita e gestione di immobili,	
	impianti, infrastrutture, aziende o beni mobili di ogni tipo; gestione di singoli ci-	
	cli produttivi e fasi o settori aziendali a favore di aziende e terzi in genere, attività	
	di assemblaggio, installazione e manutenzione; progettazione, realizzazione e ge-	
	stione di impianti per la produzione di energia anche attraverso fonti rinnovabili;	
	progettazione, costruzione, manutenzione, rimessaggio, riparazione e noleggio di	
	imbarcazioni in vetroresina, materiale composito, legno ecc.e commercio al mi-	
	nuto e all'ingrosso di articoli nautici, per la pesca, per la subacquea, attrezzature	
	da spiaggia; pulizia e manutenzione spiagge; gestione di servizi di spiaggia, per	

	la sorveglianza e il soccorso dei bagnanti con mezzi e personale specializzato,	
	nonché gestione di arenili demaniali occupandosi della pulizia degli stessi; rac-	
	colta, trasporto, trattamento, smaltimento, stoccaggio, cernita, lavorazione, tra-	
	sformazione e commercio dei rifiuti solidi urbani e non, assimilabili agli urbani,	
	speciali, tossici e nocivi, ospedalieri; noleggio e locazione di attrezzature di vario	
	genere, cicli, motocicli, autovetture e camper e gestione parcheggi per veicoli;	
	servizi di trasporti e traslochi; attività di noleggio con conducente; servizi di ma-	
	novalanza, facchinaggio, piccole manutenzioni in genere, pulizie e custodie e	
	guardianie, sia per enti pubblici che per privati; promozione e marketing di tutte	
	le attività gestite e per conto terzi, progettazione europea in proprio o per conto	
	terzi; analisi, studio, predisposizione e realizzazione di bilanci sociali, bilanci di	
	impatto, consulenze e analisi aziendali anche per conto terzi; servizi di assistenza	
	e supporto allo startup di nuove imprese; organizzazione e gestione di corsi di	
	formazione aziendale e professionale, master, corsi di aggiornamento, specializ-	
	zazione e perfezionamento professionale; formazione negli ambiti trasversali: di-	
	dattica e metodologia e specifici all'orientamento e dispersione scolastica, biso-	
	gni individuali e sociali dello studente e alternanza scuola lavoro; docenza e sup-	
	porto alla docenza, per mezzo anche di soggetti legalmente abilitati, nel rispetto	
	dei vincoli di legge, per imprese, professionisti, enti pubblici, privati e scuole;	
	promozione e gestione di corsi di formazione e riqualificazione professionale,	
	programmazione e conduzione di centri di formazione professionale anche in col-	
	laborazione con l'università e con altri enti e associazioni rivolti alla formazione	
	superiore tecnico professionale integrata degli adulti e dei soggetti svantaggiati,	
	alla formazione manageriale, e della pubblica amministrazione, a qualsiasi misu-	
	ra formativa volta alla creazione di impresa, allo sviluppo dell'occupazione e al	

	perseguimento di pari opportunità fra uomini e donne ed infine alla formazione	
	professionale dei giovani in età scolastica;	
	il tutto eventualmente avvalendosi di professionisti anche esterni abilitati e nel ri-	
	spetto della legislazione vigente in materia.	
	La società cooperativa sociale potrà partecipare ai pubblici appalti, compresi	
	quelli indetti dalla comunità europea. Su delibera dell'organo amministrativo	
	potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni	
	provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziati-	
	ve di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.	
	La società cooperativa sociale potrà collegarsi nelle forme più opportune con al-	
	tre imprese anche cooperative, approvvigionarsi a migliori condizioni delle mate-	
	rie prime e degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività.	
	In via meramente secondaria e strumentale la società cooperativa sociale potrà i-	
	noltre compiere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elenca-	
	te.	
	Per le attività sopraindicate, comprese quelle attinenti e/o similari, la società coo-	
	perativa sociale potrà assumere incarichi e/o appalti da soggetti sia pubblici che	
	privati.	
	Per il conseguimento, la crescita e l'espansione degli scopi sociali, la società coo-	
	perativa sociale potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la ge-	
	stione delle attività sopra elencate, chiedere contribuzioni, anticipazioni, conferi-	
	menti e prestiti dai soci, mutui, fidi e sconti cambiari da istituti di credito e da so-	
	cietà finanziarie e da altri enti pubblici e privati.	
	La società cooperativa sociale, tra l'altro, potrà assumere interessenze e parteci-	
	pazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	

12 di 46

	smi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della coo-	
	perativa. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la	
	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessa-	
	rie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acqui-	
	sto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vi-	
	genti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programma-	
	zione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono atti-	
	vità analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo	
	alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riser-	
	vata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'artico-	
	lo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge

	381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere <u>soci cooperatori anche le persone giuridiche</u> , pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio	

	di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con	
	un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazio-	
	ne predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza	
	fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi pre-	
	visti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei	
	soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presen-	
	te titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto

	alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di am-	
	missione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo so-	
	ciale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quanto previsto nei pre-	
	cedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammis-	
	sione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il co-	
	dice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
	fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	

	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministra-	
	zione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-	
	casiona della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota inte-	
	grativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di ammini-	
	strazione;	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di appro-	
	vazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed espli-	

	chino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo e-	
	spressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considera-	
	zione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazio-	
	ne dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ul-	
	teriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperati-	
	va stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto	
	previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicare in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fi-	
	sica;	

	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del	

provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D.lgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazio-	

	ne sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capita-	
	le e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale	
	delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patri-	
	monio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'articolo 2545 ^{quinquies} , comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si so-	
	no verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'articolo 1243 del codice civile.	

	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'e-	
	sclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 1.000,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento a-	
	ziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statu-	
	to.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di ammini-	

	strazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad	
	indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore del-	
	la quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con de-	
	liberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione	
	stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali	
	in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdi-	
	te, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai so-	
	ci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti da apposita delibera assem-	
	bleare, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati.	

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote di valore minimo pari a €. 25,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della So-	
	cietà.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'appro-	
	vazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, se-	
	gnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in as-	
	senza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	

	visti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve di-	
	visibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non coo-	
	peratori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ri-	
	storni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relati-	
	va retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cen-	
	to dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e	
	comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento	
	da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti cri-	
	teri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria	
	di soci cooperatori.	

	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	

	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed	
	all'organo di controllo se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-	
	ne dei diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 23 del pre-	
	sente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del prece-	
	dente articolo 11.	
	l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6	
	L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;	
	n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua appro-	
	vazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve es-	
	sere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso con-	

	tenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comu-	
	ne diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R	
	inviata ai soci o consegnata a mano o mediante affissione in bacheca nella sede	
	della cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione tra-	
	smessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci,	
	a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni	
	volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comun-	
	que non oltre 6 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Col-	
	legio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti	
	ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente infor-	
	mato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	

	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di	
	cui all'ultimo comma del successivo o 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua tra-	
	sformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di vo-	
	to coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno	
	avere un massimo di 5 voti come appresso specificato:	
	- 1 voto fino a 5.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 5.001 euro e fino a 20.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 20.001 euro e fino a 50.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 50.001 euro e fino a 100.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 100.001 euro di capitale sottoscritto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-	
	stanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	

	condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio	
	di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sa-	
	ranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Co-	
	operativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappre-	
	sentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assem-	
	blea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabi-	
	le da 3 a 7 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il o i Vice-	
	presidenti. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di so-	
	cietà costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di	
	enti con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguen-	
	ti requisiti di onorabilità:	
	a. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici	
	direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;	
	b. non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudi-	
	ziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio	

	1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della ria-	
	bilitazione;	
	c. non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della ria-	
	bilitazione, ad una delle seguenti pene:	
	- reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle nor-	
	me che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle	
	norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché	
	per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;	
	- reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel tito-	
	lo XI del libro V del codice civile;	
	- reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica	
	Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine	
	pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;	
	- reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;	
	d. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti san-	
	zionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, se-	
	condo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non so-	
	ci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori op-	
	pure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione	
	della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previ-	
	sto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di pro-	
	fessionalità e indipendenza:	
	- persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni	
	attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività:	

	a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;	
	b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;	
	c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;	
	d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto,	

i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in

39 di 46

strazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo)		
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un	
	sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di	
	controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di	
	controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre mem-	
	bri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei	
	requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
	rica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la re-	
	visione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso	
	dei requisiti di legge	
TITOLO VII		
CONTROVERSIE		
Art.37 (Clausola arbitrale)		
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di so-	
	cio;	

	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non operatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	

	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma	
	uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per de-	
	cidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del	
	giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione	
	dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una	
	sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita u-	
	dienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Re-	
	golamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel prece-	
	dente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Re-	
	golamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più

Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Maria Grazia Sias

F.to: Andrea Porqueddu Notaio (sigillo)

46 di 46